

**REGOLAMENTO (CE) N. 2222/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 7 giugno 2000**

**che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 luglio 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 9, paragrafo 2, e 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione <sup>(2)</sup>, la Commissione attua l'assistenza comunitaria conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, in particolare all'articolo 114. A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1268/1999, il sostegno finanziario è conforme ai principi previsti dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(4)</sup>. Tale regolamento riguarda sia la sezione garanzia, sia la sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ma prevede, in particolare, disposizioni specifiche sulla sezione garanzia, contemplate dal titolo VIII del regolamento finanziario.
- (2) Si prevede che l'applicazione di Sapard possa favorire il rafforzamento istituzionale nei paesi interessati. Il programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (Sapard) richiederà, per ognuno dei dieci paesi candidati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1268/1999, la sorveglianza di numerosi progetti, ciascuno dei quali è in genere di entità finanziaria limitata. È auspicabile che le funzioni di gestione siano delegate al paese candidato e l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999 prevede la possibilità di conferire siffatta gestione al paese candidato. La gestione di Sapard deve quindi essere organizzata tramite agenzie nei paesi candidati, secondo il metodo decentrato.
- (3) I criteri e le condizioni minime per chiedere una gestione decentrata a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999 figurano nell'alle-

gato di tale regolamento. Tali criteri e condizioni riflettono quelli che gli organismi pagatori devono rispettare per conformarsi alle norme relative al FEAOG-garanzia, previste nell'allegato del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/1999 <sup>(6)</sup>. Alla luce di quanto sopra, l'agenzia istituita da ogni paese candidato deve essere organizzata in conformità delle norme relative al FEAOG-garanzia.

- (4) Le norme relative al FEAOG-garanzia previste dal regolamento (CE) n. 1663/95 riguardano soprattutto la funzione di pagamento. Le agenzie dei paesi candidati dovranno comunque disporre sia di tale funzione, sia di una funzione di attuazione. È quindi necessario stabilire i criteri necessari per tale funzione.
- (5) Il riconoscimento deve poter essere accordato anche provvisoriamente, nel rispetto dei criteri fondamentali minimi.
- (6) Affinché la Commissione rinunci all'approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e conferisca la gestione dell'aiuto a un paese candidato, il riconoscimento nazionale dell'agenzia Sapard nel paese candidato deve essere approvato.
- (7) Per alcune operazioni finanziarie è opportuno utilizzare, laddove possibile, le strutture già esistenti nei paesi candidati. In ognuno di tali paesi esiste già un fondo nazionale tramite il quale vengono trasferiti i contributi di Phare e il paragrafo 2, punto v), dell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999 prevede che l'ordinatore nazionale si assuma la piena responsabilità ed affidabilità per i fondi. Ai fini di Sapard, occorre quindi che il fondo nazionale in ogni paese candidato coincida con l'autorità competente che riconosce l'agenzia Sapard e in seguito controlla il rispetto dei criteri di riconoscimento. L'ordinatore nazionale funge da punto di contatto per le informazioni finanziarie scambiate fra la Commissione e il paese candidato.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali <sup>(7)</sup>, prevede, all'articolo 31, paragrafo 2, che

<sup>(1)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

<sup>(3)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

<sup>(5)</sup> GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU L 273 del 23.10.1999, pag. 5.

<sup>(7)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.